

## INTRODUZIONE

Lo scopo centrale del presente elaborato di laurea è quello di fornire una panoramica ragionata sul complesso tema dell'*exhereditio* del mondo romano, visto soprattutto in prospettiva della posizione dei postumi.

A tali fini, il primo capitolo della trattazione è dedicato alla disamina dei tratti generali del diritto successorio romano, con particolare riferimento al ruolo che la sacralità ebbe in tale sistema, sia nell'ambito dell'istituzione di erede, sia nell'ambito, appunto, della diseredazione. Delineate, quindi, le caratteristiche salienti della diseredazione, nel secondo capitolo si scenderà, in ottica circolare, dal generale al particolare, tentando di risalire al fondamento giuridico dell'*exhereditio* e alle sue giustificazioni più direttamente connesse alla concezione tradizionale della famiglia romana. Fondamentali rilievi saranno poi sviluppati sulla definizione e sulle prerogative dei *sui*, i cui diritti fondamentali proprio nella

diseredazione potevano, e possono tuttora, trovare se non una compromissione macroscopica, certamente un'affievolimento e una diversa declinazione. Nei contributi di Paolo e Trifonino si troveranno, come si vedrà, gli appigli più interessanti del tema, utili anche per introdurre il nucleo centrale sulla diseredazione dei postumi, essi visti non solo in termini di figli, ma anche di nipoti, la cui modulazione ha fornito agli studiosi un'importante modello per lo studio del tema generale.

Dopo un esame della diseredazione nell'epoca giustiniana, l'ultimo capitolo dell'elaborato, in prospettiva più ampia, tratterà dell'evoluzione dell'*exhereditio* nel corso dei secoli, prendendo le mosse dal diritto intermedio e per poi giungere a più recenti conclusioni della giurisprudenza italiana.

## CAPITOLO I

### **Il diritto successorio romano e l'*exhereditio*: principi generali**

#### **1. Cenni definitivi e storici generali sul diritto delle successioni romano: introduzione.**

Prima di focalizzare l'attenzione sull'*exhereditio* in generale e, poi, su quella dei postumi, costituente il tema centrale del presente elaborato, è importante porre le basi concettuali della trattazione in relazione al diritto delle successione, rifacendosi, a tal fine, alle parole del giurista Gaio, il quale affermò che *“l' eredità non è altro che la successione nella situazione giuridica complessiva del defunto<sup>1</sup>.”*

---

<sup>1</sup> In termini, D. 50.16.24 (Gai. 6 ad ed. prov.): *Nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus habuit*

Da tale definizione, dunque, è possibile evincere, come è anche stato rilevato dalla dottrina, che la morte di un soggetto non estingue l'insieme delle situazioni giuridiche che a lui facevano e fanno capo e che l'interrogativo principale che si posero i giuristi romani e, successivamente, i legislatori dell'età moderna fu proprio quello di determinare la sorte dei rapporti, soprattutto di carattere patrimoniale, riferibili al *de cuius*<sup>2</sup>.

Tale compendio di diritti, normalmente, si trasferivano e si trasferiscono in capo ad altri soggetti, che pertanto subentrano, *succedendo* (è questo il significato preciso del termine *successio*), dal precedente titolare a uno nuovo.

Più precisamente, il termine *successio*, nell'ambito del diritto romano poteva riguardare, seguendo gli insegnamenti della dottrina, sia il subingresso in un complesso di rapporti unitariamente considerati, ossia quella che viene indicata come *successio in universitatem* o *universum ius*; ovvero, specie nelle fonti di età tarda, di solito in connessione con la specificazione del rapporto nel quale si succede, il subentro in singole posizioni soggettive (*adquirere singulas res*),

---

<sup>2</sup> In termini, G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991, p. 157 ss..

ossia successione a titolo particolare<sup>3</sup>. Ebbene, se quest'ultima ha per oggetto, per l'intero o per una singola quota, determinati rapporti, colui che subentra in *universum ius* prende il posto del precedente titolare sostituendolo nella titolarità del complesso dei rapporti giuridici trasmissibili che a questi facevano capo<sup>4</sup>.

Come ha sottolineato la dottrina, inoltre, anche Gaio nelle Istituzioni, dopo aver fornito una panoramica dei modi di acquisto delle singole *res*, tratta i modi mediante i quali esse si acquistano in blocco, vale a dire *per universitatem*, sottolineando che tale acquisto si realizza, innanzitutto, in caso di eredità, ma anche in caso di *bonorum possessio*, *bonorum venditio*, *adrogatio* e *conventio in manum*.

Ciò significa, dunque, che il trasferimento totale dei beni e dell'intera e identica situazione giuridica patrimoniale da un soggetto ad un altro, in dipendenza di un singolo e unico atto, ciò che i classici indicavano, appunto, con l'espressione *successio in universum ius*,

---

<sup>3</sup> Si esprimono in tali termini, L. Solidoro, S.Puliatti, *Diritto privato romano*, Torino, 2014, p. 8 ss.

<sup>4</sup> Cicerone, con riferimento alla *successio mortis causa*, ha affermato che *ad vicem eius, qui vita migravit accedat*, in Cic. *de leg.* 2.19.48.

poteva realizzarsi non solo in dipendenza della morte di un soggetto, ma anche tra vivi<sup>5</sup>.

Secondo la dottrina, la possibilità appena citata fu una particolarità propria dell'esperienza giuridica romana, cosicché, mentre il solo caso di successione universale ammesso dagli ordinamenti moderni è quello a causa di morte, nel diritto romano erano ammessi casi di successione universale *inter vivos* e *iure civili*.

Ciò premesso, è importante ora sottolineare che in relazione alla successione *mortis causa*, cioè al subentro di una o più persone nella situazione giuridica di un soggetto defunto, si discorreva, in epoca romana, innanzitutto di successione a titolo universale, che secondo il sistema del *ius civile*, coinvolgeva direttamente gli *heredes*.

In questo senso l'*hereditas*, fu ed è tutt'oggi considerata come una entità giuridica a sé distinta dai singoli elementi che vanno a comporla, suscettibile di incrementi e diminuzioni e in cui le passività possono anche superare le attività.

---

<sup>5</sup> Sul punto, L.Solidoro, S.Puliatti, *Diritto privato romano*, cit., p. 9 ss.

Sul punto, è interessante riportare le parole di due illustri giuristi, Ulpiano e Pomponio che si occuparono, nelle loro opere, del diritto ereditario. Il primo, in particolare, ebbe modo di precisare che “l’eredità è un’entità giuridica che ricomprende in sé incrementi e diminuzioni<sup>6</sup>”, mentre Pomponio affermò che “ il termine eredità ricomprende anche l’eredità passiva: si tratta infatti di una entità giuridica come la bonorum possessio”<sup>7</sup>.

Da ciò ne discende l’ovvia considerazione che essendo l’acquisto ereditario una fattispecie di successione universale, esso può riguardare solo il trasferimento di quanto già è del *de cuius*, realizzandosi in tal modo un’ipotesi di acquisto a titolo derivativo in relazione al quale opera il principio *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, ovvero che il *de cuius* non può trasmettere per successione più di quello che già gli appartiene<sup>8</sup>.

Premessi tali rilievi generalissimi sulla materia ereditaria, è ora il caso di anticipare l’argomento centrale della trattazione, rilevando

---

<sup>6</sup> In termini, D.50.16.178.1(Ulp. 49 ad Sab.), secondo cui, *hereditas iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit*.

<sup>7</sup> In termini, D.50.16.119 (Pomp. 3 ad Q. Muc.): *hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem: iuris enim nomen est sicuti bonorum possessio*.

<sup>8</sup> Sul punto, L. Solidoro, S. Puliatti, *Diritto privato romano*, cit. p. 12 ss.

che, il *de cuius*, a differenza di quanto avviene oggi, godette in un determinato periodo della storia romana (non nel periodo arcaico, né in quello postclassico) di un'ampia libertà testamentaria e che egli disponeva altresì della clausola testamentaria di diseredazione, ovvero di quello strumento giuridico con cui dichiarava di non volere che alla sua successione prendesse parte un determinato soggetto, il quale, in forza delle norme sulla successione legittima, avrebbe avuto, invece, titolo a prendervi parte<sup>9</sup>.

Ciò sta a significare, dunque, che con una disposizione a carattere patrimoniale a contenuto negativo, il testatore estromette un suo successibile dalla propria successione ponendo in essere, si anticipa, ciò che in epoca romana era considerata una vera e propria sanzione civile di fonte privata e che si risolveva proprio in tale potere riconosciuto al *paterfamilias* di escludere dalla successione i propri eredi necessari verso i quali nutriva un risentimento per qualche offesa ricevuta. Proprio in relazione alla diseredazione, secondo parte della dottrina, la stessa ben poteva essere considerata, almeno nella prima fase di sviluppo, la sanzione più lieve tra quelle astrattamente

---

<sup>9</sup> Tale definizione sommaria è stata data da A.Torrente, P.Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, p. 1172 ss.

utilizzabili, ponendosi, nella scala di intensità delle stesse, ad un livello più basso rispetto alla vendita di sottoposto<sup>10</sup>.

Ebbene, in una prospettiva ricognitiva e introduttiva vale la pena osservare che la diseredazione, se in un periodo ancora arcaico fu vista come un diritto illimitato, all'epoca di Giustiniano, venne limitata ad alcuni casi specifici e ben determinati<sup>11</sup>.

In particolare, la dottrina ha sottolineato che in una prima fase del periodo antico romano, la diseredazione non era conosciuta o perlomeno non era ammissibile e in tale periodo gli eredi nel senso proprio del termine erano solo i *sui heredes*, ossia i *filii familias* del defunto ed era probabilmente preclusa la facoltà di fare testamento.

In una seconda e più sviluppata fase, si diffusero i *negozi mortis causa* attraverso i quali era possibile regolare, anche in presenza di

---

<sup>10</sup> Sul punto, M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1966, p. 26 ss.

<sup>11</sup> Come si avrà modo di specificare nel prosieguo della trattazione, nel diritto giustiniano, la diseredazione fu regolata dalla Novella 115, secondo cui i discendenti e gli ascendenti potevano essere diseredati soltanto nelle ipotesi in cui avessero posto in essere gravi atti, tassativamente previsti dalla legge (le cosiddette *iustae causae*), fermo restando il potere del testatore di perdonarli.

figli, la sorte dei propri rapporti giuridici per il tempo successivo alla morte<sup>12</sup>.

Questa innovazione, cioè la nascita dell'istituto testamentario, è un punto chiave per l'evoluzione del diritto successorio e della disciplina della diseredazione e le fonti sul tema menzionano due tipi di testamento, vale a dire il *testamentum calatis comitiis* e il *testamentum in procinctu*, anche se ma solo dall'introduzione, tra la seconda metà del IV e la prima metà del III secolo a.C., della *mancipatio familiae*, che apparve un nuovo e più efficace tipo di testamento, noto come *testamentum per aes et libram* (considerato il primo vero e proprio testamento, nel senso moderno del termine)<sup>13</sup>.

In particolare il *testamentum per aes et libram* era costituito da disposizioni imperative immediatamente efficaci che non richiedevano alcuna attività del *familiae emptor* (cioè del curatore dei beni della famiglia) per essere attuate e con tale atto il testatore enunciava oralmente e pubblicamente le sue ultime volontà oppure

---

<sup>12</sup> Sul tema, M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano*, cit. p. 29 ss.

<sup>13</sup> Sul punto, si vedano le preziose indicazioni date da P. Bonfante, *Corso di diritto romano, Volume VI, Le successioni. Parte generale*, Milano, 1974, p. 47 ss.

dichiarava di aver scritto tali volontà su tavolette di cera, che esibiva sigillate<sup>14</sup>.

Ciò che si vuole far emergere in questa sede, è che se da una parte lato la disposizione più importante del *testamentum per aes et libram* era l'istituzione di erede, dall'altra, una disposizione eventuale e importante era rappresentata proprio dalla *exheredatio*.

In sostanza, è possibile anticipare in linea generale che la disposizione da ultimo citata consisteva in una solenne dichiarazione con la quale il *paterfamilias* escludeva uno o più discendenti dalla propria successione, privandoli della connaturata qualità di *sui heredes*, ossia di quello status che, in epoca arcaica, aveva impedito di istituire eredi persone diverse e che, nella prima fase del periodo antico, aveva addirittura impedito, come si è già accennato, di fare testamento<sup>15</sup>.

Più precisamente, lo strumento della diseredazione generale La diseredazione, naturalmente, doveva essere fatta nel testamento e

---

<sup>14</sup> Sul punto, M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano*, cit. p. 29 ss.

<sup>15</sup> Si esprime in tali termini, R. Martini, *Appunti di diritto romano privato*, Padova, 2007, p. 79 ss..